

COMPENDIO di
DIRITTO
CIVILE

**XII edizione
2023**


**Neldiritto
Editore**

Capitolo III

I soggetti di diritto

SEZIONE I - Le persone fisiche

SOMMARIO:

1. La capacità giuridica. – 2. Morte, scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta. – 3. La capacità di agire. – 4. Incapacità di agire assoluta e relativa. – 4.1. Incapacità di agire assoluta. Il minore. – 4.1.1. Incapacità di agire del minore. Limitata capacità di agire e emancipazione. – 4.1.2. Gestione del patrimonio del minore e responsabilità genitoriale. – 4.2. Interdizione. – 4.3. La tutela. – 4.4. Incapacità di agire relativa. L'emancipazione. – 4.5. L'inabilitazione. – 5. L'amministrazione di sostegno. – 6. L'incapacità naturale. – 7. La cittadinanza e lo straniero. – 8. Domicilio, residenza e dimora.

1. La capacità giuridica.

Il rapporto giuridico, come si è visto, si svolge tra soggetti, titolari di situazioni soggettive attive e passive.

Soggetti del rapporto giuridico possono essere non solo persone fisiche ma anche di organizzazioni collettive. Le une e le altre possono essere parte di un rapporto giuridico, ossia titolari di situazioni soggettive di vantaggio o di svantaggio, a condizione che abbiano capacità giuridica.

A) Nozione e acquisto della capacità giuridica.

La **capacità giuridica** è l'idoneità a divenire titolare di diritti e doveri e, in sostanza, ad essere destinatari di norme giuridiche; la stessa si **acquista** automaticamente al momento della nascita (art. 1, co. 1 c.c.).

Per **nascita** si intende la separazione completa del feto dal corpo materno e l'inizio della respirazione polmonare, non essendo necessaria una durata minima della vita.

Il riconoscimento della capacità giuridica in capo a tutti gli uomini e alle persone giuridiche costituisce una conquista di civiltà dopo secoli di discriminazioni, e trova espressa tutela anche nella Carta Costituzionale che all'art. 22 stabilisce che *“nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica”*. La capacità giuridica non può formare **oggetto di rinuncia** o di qualsiasi tipo di pattuizione.

■ B) Il concepito e il nascituro non concepito.

La legge riconosce eccezionalmente alcuni diritti anche al **concepito**, subordinandoli all'evento della nascita.

In particolare:

- l'art. 462, co. 1, c.c. riconosce la **capacità di succedere** al concepito al tempo dell'apertura della successione;
- l'art. 784, co. 1, c.c., gli attribuisce la **capacità di ricevere per donazione**.

Analoga tutela non è riconosciuta al **nascituro non concepito**; difatti a quest'ultimo non è riconosciuta la capacità di succedere ma soltanto la possibilità di ricevere, **esclusivamente per testamento o per donazione**, purché figlio di persona vivente al tempo della morte del testatore e dell'atto di liberalità.

▶ LA GIURISPRUDENZA PIÙ SIGNIFICATIVA

DIRITTO DEL NASCITURO A NASCERE SANO E DIRITTO A NON NASCERE SE NON SANO.

In via interpretativa, la giurisprudenza ha ritenuto che il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost. va riconosciuto sin dal concepimento. Sulla base di questa premessa è riconosciuto il **diritto a nascere sano**, con la conseguenza che, dopo la nascita, il minore potrà ottenere il risarcimento del danno dal medico che, con la sua condotta colposa nella fase della gravidanza o durante il parto, abbia causato una lesione alla sua integrità psico-fisica.

È stato viceversa escluso che possa essere riconosciuto un **diritto a non nascere se non sano**, ossia la pretesa all'interruzione della gravidanza in presenza di malformazioni o anomalie del feto; è stato conseguentemente escluso che il minore, nato con malformazioni, possa esercitare un'azione contro la madre per i danni derivanti dalla lesione di tale diritto a non nascere se non sano (**Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2015 n. 25767 e Cass., 2 ottobre 2012, n. 16754**).

2. Morte, scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta.

■ A) La perdita della capacità giuridica: la morte e la commorienza.

La capacità giuridica viene meno al momento della **morte**, che va identificata, ex art. 1 della legge n. 578/1993 e art. 1 della legge n. 99/91 (legge sui trapianti), con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.

▪ **La commorienza.**

Nell'ipotesi in cui più persone muoiano contestualmente a causa di uno stesso evento, l'ordinamento, con una **presunzione relativa** (superabile dalla prova da parte di chi ne ha interesse che uno dei commorienti sia morto prima rispetto ad un altro), stabilisce che tutti i soggetti debbano considerarsi morti nel medesimo istante; il problema di stabilire quale tra di esse sia morta prima può avere importanti conseguenze sul piano applicativo costituendo la morte il presupposto per l'apertura della successione.

■ **B) La scomparsa.**

Non comporta perdita di capacità giuridica, invece, che si ha quando il soggetto non è più comparso nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non se ne hanno più notizie (art. 48 c.c.).

La scomparsa non determina modificazioni dello *status* e della capacità giuridica della persona, risolvendosi in una **mera situazione di fatto**; il **tribunale competente** (cioè il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso), su richiesta degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore, perché provveda alla **conservazione del patrimonio** dello scomparso (art. 48 c.c.) In caso di *ritorno o di prova dell'esistenza in vita*, la persona dichiarata morta presunta ha tuttavia diritto alla restituzione dei beni nello stato in cui si trovano.

■ **C) L'assenza.**

Trascorsi **due anni** dal giorno al quale risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque crede, ragionevolmente, di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte, possono chiedere al tribunale competente che ne dichiari, con sentenza, l'**assenza**, ai sensi dell'art 49 c.c.

L'assenza è una vera e propria **situazione di diritto** in quanto pronunciata con provvedimento giudiziale. Gli **effetti** della dichiarazione di assenza operano esclusivamente sul **piano patrimoniale** e si concretizzano:

- nell'apertura degli **atti di ultima volontà dell'assente**, in caso di istanza al tribunale da parte di chiunque ne abbia interesse;
- nell'immissione nel **possesso temporaneo dei beni** dell'assente degli eredi testamentari o legittimi, in caso di loro istanza;
- nell'ammissione all'**esercizio temporaneo di diritti** dei legatari, dei donatari, e di tutti i soggetti a cui spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente;
- nel **temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni** per i soggetti che in caso di morte dell'assente sarebbero definitivamente liberati dalle stesse;